

IL PRESIDENTE
Piero Cecchini

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppina Massara



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



**VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 75 DEL 27/04/2012

PUBBLICAZIONE ED ADEMPIMENTI

La presente delibera, verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 08/05/2012 (T.U. n.267/2000, art. 124, c.1).
Contestualmente all'affissione sarà comunicata ai capigruppo consiliari e trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:
- Ufficio Segreteria /Affari Generali - Ufficio Unico di Avvocatura - Dirigente del Settore 1 (Bilancio).

Dalla Residenza Municipale, li 7 maggio 2012

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

CORTE APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 765/2010 - APPELLO SENTENZA TRIB. RIMINI N. 2010/134 DEL 16.04.2010 NOTIFICATO IN DATA 09.03.2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

L'anno duemiladodici, il giorno ventisette, del mese di aprile, alle ore 09:00 nella Sala della giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, su attestazione del Messo Comunale,
CERTIFICA
che copia della presente delibera è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 08/05/2012 al 23/05/2012 senza reclami, ed è divenuta esecutiva in quanto (T.U. n.267/2000):

- dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, c.4);
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c.3).

Dalla Residenza Municipale, li _____

Istruttore Amministrativo
Cinzia Vincenzetti

1	CECCHINI PIERO	Sindaco	P
2	BONDI ALESSANDRO	Vice Sindaco	G
3	UBALDUCCI GIOVANNA	Assessore	G
4	SANCHI ANNA MARIA	Assessore	P
5	CIBELLI LEO	Assessore	P
6	GALVANI GIAMPIERO	Assessore	P

Totale presenti n. 4

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale d.ssa Giuseppina Massara.

Il Vicesindaco Bondi e l'Assessore Ubalducci sono assenti giustificati.

Alle ore 9,05 entra l'Assessore Galvani.

Alle ore 9,20 entrano il Sindaco e l'Assessore Cibelli.

Ora gli Assessori presenti e votanti sono n. 4

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata proposta di delibera n. 89 (proponente: Sindaco Cecchini) predisposta in data 24/04/2012 dal Responsabile del Procedimento;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) - Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 24/04/2012 dal Dirigente Responsabile del COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE Avv. Andrea Berti;
- b) - Parere irrilevante per la Regolarità Contabile espresso in data 24/04/2012 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari dott.ssa Claudia Rufer;

Relaziona l'Avv. Berti;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

1. – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 89

.....

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente,

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

.....



**PROPOSTA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 89 DEL 24/04/2012

CORTE APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 765/2010 - APPELLO SENTENZA TRIB. RIMINI N. 2010/134 DEL 16.04.2010 NOTIFICATO IN DATA 09.03.2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

CENTRO DI RESPONSABILITA': COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
SERVIZIO: COORDINAMENTO SERVIZIO LEGALE
DIRIGENTE RESPONSABILE: Andrea Berti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

.....
LA GIUNTA

OGGETTO: CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA R.G. N. 765/2010 – APPELLO SENTENZA TRIB. RIMINI N. 2010/134 DEL 16.04.2010 NOTIFICATO IN DATA 09.03.2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO LEGALE.

PREMESSO che:

- con ricorso notificato in data 23.11.2005 il sig. OMISSIS, quale titolare della ditta individuale OMISSIS, conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro il Comune di Cattolica, rassegnando nel merito le seguenti conclusioni: *“Voglia il Tribunale di Rimini, in funzione di Giudice del Lavoro, in principalit , accertata l'illegittimit  della regola da parte del Comune di Cattolica dell'incarico di broker assicurativo di cui alla convenzione inter partes rep. n.17580 del 11.09.1995, riconfermato con delibera n.148 del 23.12.2003 della giunta comunale di Cattolica, con decorrenza dal 01.01.2005 e per la durata di anni 5, dichiarare per l'effetto risolto il contratto di broker assicurativo tra il ricorrente ed il medesimo Comune per fatto e colpa del secondo, e conseguentemente e comunque condannare il Comune stesso, in persona del sindaco pro-tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente e, a tale titolo, al pagamento della somma di Euro 150.000 o di quella maggiore o minore, che risulter  di giustizia, anche in via di liquidazione equitativa, con la rivalutazione monetaria egli interessi legali ai sensi dell'art. 429 c.p.c., anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio; in estremo e*

denegato subordine, ritenuto comunque che il comportamento posto in essere dall'Amministrazione convenuta, ha violato il legittimo ed incolpevole affidamento del ricorrente negli atti compiuti dal Comune convenuto, in relazione al conferimento al medesimo OMISSIS dell'incarico di broker, condannare per l'effetto del convenuto Comune di Cattolica al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente e, a tale titolo al pagamento della somma di Euro 23.355, pari all'importo delle provvigioni percepite nell'anno 2004, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via di liquidazione equitativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c.”;

- il suddetto ricorso veniva depositato in data 02.11.2005 ed iscritto al R.G. n. 686/2005;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 22.02.2005 il Comune di Cattolica stabiliva di resistere nel giudizio suddetto, incaricando l'Avv. Andrea Berti, Responsabile dell'Avvocatura Civica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, se necessario, sostituti d'udienza;

- il Comune di Cattolica si costituiva ritualmente in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: *“l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia: a) in via preliminare e nel rito, dichiarare l'incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro atteso che la controversia non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 409 c.p.c., per l'effetto rimettendo la stessa al giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 427 c.p.c.; b) nel merito, rigettare la domanda attrice in quanto infondata e comunque non provata, previa, per quanto occorrer possa, la declaratoria di nullità parziale del contratto (art. 7) per contrarietà a norma imperativa di legge e/o la declaratoria di inefficacia, di nullità o l'annullamento di tutto il contratto per effetto della sopravvenuta Delibera G.M. n. 152 del 14.12.2004.”;*

- all'esito del procedimento giudiziario, il Tribunale di Rimini in funzione di Giudice del Lavoro (nella persona del Giudice monocratico Dott. Lucio Ardigò), con sentenza n. 134/2010 depositata in data 16.04.2010, così decideva: *“pronunziando in via definitiva sulle domande proposte da OMISSIS con ricorso depositato in data 3/4/2006, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con il Comune di Cattolica: Rigetta tutte le domande proposte dal ricorrente. Condanna OMISSIS alla rifusione delle spese processuali in favore della convenuta COMUNE DI CATTOLICA che si liquidano nella somma complessiva di euro 8.814,00 (di cui euro 7.100,00 per onorari e euro 1.714,00 per diritti) oltre rimborso forfettario delle spese generali di cui all'art. 14 della tariffa forense, I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge.”;*

VISTO l'atto notificato al Comune di Cattolica presso il domicilio eletto in data 09.03.2011, con cui il sig. OMISSIS ha appellato innanzi alla Corte di Appello di Bologna la sentenza predetta;

VISTI i motivi di appello: *“Errata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze istruttorie tale da incidere su un punto decisivo della*

controversia ovvero sulla esistenza della proroga della convenzione rep. N. 17.580 dell'11.9.1995, violazione dell'art. 1362 c.c. nell'interpretazione della citata convenzione; insufficienza e/o carenza della motivazione sulla inesistenza della proroga del contratto.”;

VISTE le conclusioni così testualmente rassegnate dal ricorrente:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di appello di Bologna, sezione lavoro, previa fissazione di udienza di comparizione personale delle parti e di ogni altra declaratoria del caso e di legge, accogliere il presente appello avverso la sentenza n. 134/2010 pubblicata il 16.4.2010 non notificata ed in totale riforma ed annullamento della stessa, previa sospensione della provvisoria esecutività, e previa l'ammissione di tutte le prove per interrogatorio formale e per testi articolate in ricorso, accogliere tutte le domande formulate nel giudizio di primo grado e per l'effetto: in via preliminare sospendere l'esecuzione della sentenza di primo grado impugnata; Nel merito: in principalità, accertata l'illegittimità della revoca da parte del Comune di Cattolica dell'incarico di broker assicurativo di cui alla Convenzione intere partes rep. 17580 del 11.09.95, riconfermato con delibera n. 148 del 23.12.2003 della Giunta Comunale di Cattolica, con decorrenza dal 1.01.2005 e per la durata di anni 5, dichiarare per l'effetto risolto il contratto di broker assicurativo tra il ricorrente ed il medesimo Comune per fatto e colpa del secondo, e conseguentemente e comunque condannare il comune stesso, in persona del Sindaco pro tempore, al risarcimento di tutti i danni subiti dal ricorrente e, a tale titolo, al pagamento della somma di euro 150.000 o di quella maggiore o minore, che risulterà di giustizia, anche in via di liquidazione equitativa, con la rivalutazione monetaria egli interessi legali ai sensi dell'art. 429 c.p.c., anche a seguito di consulenza tecnica d'ufficio; in subordine, ritenuto comunque che il comportamento posto in essere dall'Amministrazione convenuta, ha violato il legittimo ed incolpevole affidamento del ricorrente negli atti compiuti dal Comune convenuto, in relazione al conferimento al medesimo OMISSIS dell'incarico di broker, condannare per l'effetto del convenuto Comune di Cattolica al risarcimento di tutti i danni conseguentemente subiti dal ricorrente e, a tale titolo, al pagamento della somma di euro 23355, pari all'importo delle provvigioni percepite nell'anno 2004, o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia anche in via di liquidazione equitativa, con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c; in estremo subordine compensare integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio, ricorrendo giuste ragioni. Con vittoria di onorari, diritti e spese del presente procedimento oltre accessori dovuti per legge. ”;

Visti gli atti del procedimento;

Vista e condivisa la Nota dell'Avvocato Coordinatore prot. n. 08 del 24.04.2012 contenente la proposta di decisione sulla lite e di conferimento dell'incarico ad Avvocato dell'Ufficio unico;

RITENUTO necessario ed opportuno resistere nel suddetto giudizio d'appello al fine di opporsi alle pretese giudiziali del ricorrente e sostenere le ragioni di questa Amministrazione comunale;

Vista la Convenzione per l'Ufficio unico di Avvocatura pubblica stipulata

in data 15.12.2008, in base alla quale il Comune è dotato di un Ufficio di Avvocatura Pubblica, i cui Avvocati sono iscritti all'Elenco speciale degli Avvocati dipendenti da Enti pubblici ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 27.11.1933, n. 1578;

Vista la Deliberazione di Giunta n. 8 del 17.01.2008 attuativa dell'art. 27 dell'accordo collettivo nazionale integrativo del C.C.N.L. 1998-2001 – Comparto Regioni ed Autonomie locali;

Visto l'art. 13 della Convenzione (Riparto di competenze tra gli avvocati appartenenti all'Ufficio unico di avvocatura);

Ritenuto opportuno, in considerazione della natura della controversia, di proporre il conferimento dell'incarico di patrocinio nella causa in oggetto all'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

Visto gli artt. 28 e 37 dello Statuto comunale;

Visto il D.Lgs n. 165/2001;

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 19.04.2007 che in relazione ai dati sensibili e giudiziari richiama il principio di non eccedenza e di indispensabilità rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti;

Ritenuto doveroso ed opportuno in attuazione dei principi su menzionati redigere la presente Deliberazione con *omissis* dei dati personali consultabili solo da interessati e controinteressati con l'accesso agli atti a disposizione negli uffici;

DELIBERA

1) di resistere in giudizio nella causa promossa dal Sig. Omissis davanti alla Corte di Appello di Bologna con atto notificato al Comune di Cattolica presso il domicilio eletto in data 09.03.2011, al fine di difendere il legittimo operato dell'Amministrazione comunale;

2) di incaricare l'Avv. Andrea Berti, Avvocato Coordinatore dell'Ufficio Unico di Avvocatura Pubblica, del patrocinio dell'Amministrazione, con facoltà di scelta del legale domiciliatario e di nominare, in caso di necessità, sostituti d'udienza;

3) di dare atto che il Sindaco è legittimato a rappresentare in giudizio il Comune ai sensi dell'art. 37 dello Statuto comunale;

4) di riservare a separato atto del competente Dirigente l'eventuale impegno di spesa;

5) di disporre che copia della presente deliberazione sia tempestivamente trasmessa a cura dell'Ufficio Segreteria – Affari generali all'Ufficio Unico di Avvocatura ed al Dirigente del Settore 1 (Bilancio).

Inoltre, con separata votazione palese ed unanime

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

.....